



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE**

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.guardiacostiera.gov.it/trieste

ORDINANZA 001/03

Disciplina del diporto

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste,

- VISTE** le seguenti Ordinanze emesse dal Capo del Circondario Marittimo di Trieste:
- nr.10/84 in data 14 giugno 1984, disciplinante l'esercizio dell'attività del windsurf;
 - nr.7/95 in data 04 marzo 1995 relativa alla disciplina della navigazione nella rada e nel porto di Trieste
 - nr.55/96 in data 15 giugno 1996 disciplinante la circolazione nelle acque del Circondario Marittimo di Trieste delle unità da diporto denominati acquascooters o moto d'acqua, così come modificata dall' Ordinanza nr.21/03 emessa in data 23.05.02;
 - nr.28/98 in data 05 novembre 1998 che regola la zona di rispetto della riserva Marina di Miramare
 - nr.12/02 in data 23.05.02 disciplinante l'attività balneare nelle acque del Circondario Marittimo di Trieste nel periodo compreso tra il 1° Giugno ed il 1° Settembre;
- VISTO** l'art.8 della legge 08.07.03 n° 172 che ha attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo il potere di ordinanza in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTE** le direttive impartite in data 21 luglio 2003 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che indicano specifici criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto;
- VISTO** il dispaccio prot.nr.82/047324/II in data 30 luglio 2003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 2° - Ufficio II;
- VISTA** la particolare conformazione della costa del Compartimento Marittimo di Trieste;
- RITENUTO** necessario aggiornare le sopracitate Ordinanze alla luce della nuove disposizioni di cui alla citata Legge 172/03;;
- VISTI** gli artt. 17, 18, 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione e l'art.8 della Legge 172/03.

ORDINA

Articolo 1

Durante il periodo della stagione balneare nella zona di 200 metri dalla battigia, ovvero di 100 metri dalla costa a picco sul mare e comunque nelle zone di mare riservate alla balneazione con ordinanza del Capo del Circondario, è vietata la navigazione e l'ancoraggio di qualsiasi unità fatte salve le deroghe di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

Nella fascia di mare compresa tra il limite esterno delle acque riservate alla balneazione e la distanza di 500 metri dalla costa, la navigazione deve svolgersi, *fatti salvi i divieti di cui ai successivi articoli*, a velocità non superiore ai 10 nodi e comunque con lo scafo in dislocamento.

Articolo 3

1. nella fascia oraria compresa tra le 09.00 e 19.00 i natanti a remi, jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e pedalò non possono allontanarsi più di 300
2. nel tratto di mare compreso tra il lato nord del porticciolo di Grignano e l'imboccatura del Porto del Villaggio del Pescatore è consentito l'ancoraggio delle unità a vela ed a motore, a distanza non inferiore ai 60 (*sessanta*) metri dalla costa, ad eccezione degli specchi acquei antistanti il fronte a mare degli stabilimenti balneari, compresi i tratti di 60 (*sessanta*) metri ai lati degli stessi, in cui permane il divieto di navigazione di cui all'art.1.

Articolo 4

Nelle acque del Compartimento Marittimo di Trieste lo sci nautico non può essere praticato a distanza inferiore a 300 metri dalle coste frequentate da bagnanti, ed a 200 metri dalle coste cadenti a picco sul mare.

Articolo 5

La navigazione delle tavole a vela (*windsurf*) è consentita entro 1000 metri dalla costa e, fatti salvi i divieti di cui ai punti seguenti:

1. nel Porto di Trieste, delimitato dalla congiungente Punta Ronco - boa foranea del canale delle petroliere - Faro della Vittoria (ivi compreso il Porto di Muggia);
2. all'interno dei porticcioli del Circondario Marittimo ed entro un raggio di 100 metri dall'imboccatura degli stessi;
3. entro 60 metri dalla linea di costa;
4. nelle zone di mare interdette alla balneazione.

Articolo 6

La navigazione degli acquascooters è consentita nella fascia di mare compresa tra i 200 ed i 1000 metri dalla costa e, fatti salvi i divieti di cui ai punti seguenti:

1. all'interno delle acque portuali racchiuse dalle congiungenti i seguenti punti:
 - a) Punta Ronco
 - b) 45°36',9N – 013° 43'E (boa di atterraggio – canale di accesso nr.4456 E.F.F.)
 - c) Faro della Vittoria
2. tra la costa e le congiungenti delimitati all'esterno gli specchi acquei destinati agli impianti di mitilicoltura.

Articolo 7

Il presente provvedimento viene emanato in attuazione di quanto previsto dall'art.8 della Legge 8 luglio 2003, n.172. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle ordinanze citate in premessa.

Articolo 8

I trasgressori saranno puniti salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art.39 comma 3 della legge 50/1971.

Articolo 9

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Trieste 31 luglio 2003

DOCUMENTO FIRMATO IN
ORIGINALE